



Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
di concerto con
il Ministro della Transizione ecologica
con
l'Autorità politica delegata in materia di Sport
e con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO l’articolo 24-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che riconosce per l’anno 2023 un contributo in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

VISTO il medesimo articolo che prevede, in particolare, che l’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e, in particolare, l’articolo 55 del medesimo Regolamento che prevede, al comma 12, che “Per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l’importo massimo dell’aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 10 e 11, all’80 % dei costi ammissibili”;

RITENUTO di riconoscere il contributo, per ciascun soggetto richiedente, per un importo pari all’80% dei costi ammissibili ed in ogni caso nel limite massimo di 1 milione di euro;

VISTO, in particolare, il medesimo articolo che prevede al terzo periodo che *“con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023”*;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché' altre disposizioni in materia di coesione sociale” e in particolare l'articolo 14;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 di Codice unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro della difesa 26 giugno 2015, recante “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” e il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 recante “Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole

dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 61 e l'articolo 109, comma 5;

VISTO l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e, in particolare, l'articolo 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 giugno 2015, n. 144, recante l'individuazione dei contenuti

minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che *“Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, l'art. 75 concernente la decadenza dai benefici;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, e, in particolare l'articolo 19;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'On. Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, On. Maria Rosaria Carfagna, l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Soggetto richiedente”: le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che presentano istanza ai sensi del presente decreto;

- b) “Soggetto beneficiario”: il soggetto richiedente che risulta assegnatario del contributo;
- c) “Soggetto gestore”: l’Agenzia per la Coesione territoriale, anche per il tramite dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese S.p.A. – Invitalia, della quale la stessa può avvalersi previa stipula di apposita convenzione;
- d) “Costi ammissibili”: le spese che, ai sensi dell’articolo 4, sono ammissibili ai fini del contributo;
- e) “Impianto termo-fotovoltaico”: impianto ibrido in grado di produrre sia energia elettrica sia energia termica tramite fonte solare.

Art. 2
(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di attuazione del contributo riconosciuto ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, con particolare riguardo ai costi ammissibili, alla documentazione richiesta, alla tipologia di investimenti agevolabili e alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per il 2023, nonché alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
2. Gli investimenti oggetto di contributo devono essere finalizzati alla installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili per l’autoconsumo a servizio di piscine o infrastrutture sportive, di proprietà o in gestione, e di abbinati sistemi di accumulo. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di progetto (CUP).

Art. 3
(Soggetti richiedenti)

1. Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti richiedenti che effettuano investimenti a servizio di piscine o infrastrutture sportive, di proprietà o in gestione, finalizzati alla installazione di impianti di produzione energetica e di abbinati sistemi di accumulo per autoconsumo nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
2. Fermo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 6, comma 3, i soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, dovranno rispondere dei requisiti di cui al Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2015 e in particolare all’articolo 55.

Art. 4
(Investimento massimo agevolabile e costi ammissibili)

1. Il contributo è riconosciuto, per ciascun soggetto richiedente, per un importo pari all'80% dei costi ammissibili ed in ogni caso nel limite massimo di 1 milione di euro.
L'investimento agevolabile di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi:
 - a) installazione di impianto fotovoltaici o termo-fotovoltaici in assetto di auto-consumo. Gli impianti di cui al primo periodo devono prevedere la contestuale installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta e, nei soli casi di impianti termo-fotovoltaici, dell'energia termica prodotta;
 - b) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua sanitaria. Gli impianti di cui al primo periodo devono prevedere la contestuale installazione di sistemi di accumulo dell'energia termica prodotta;
 - c) installazione di pompe di calore a compressione elettriche, in sostituzione di generatori di calore da fonte fossile. Gli impianti di cui al primo periodo possono prevedere la contestuale installazione dei sistemi di emissione a bassa temperatura, qualora nella situazione ante intervento siano presenti dei radiatori.
2. Gli impianti di cui al comma 2 devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) tutto quanto previsto dall'Allegato IV al D.lgs 199/2021;
 - b) garantire un risparmio di energia primaria non rinnovabile superiore al 40% rispetto alla situazione ex ante. La verifica di cui al primo periodo è effettuata con riferimento agli attestati di prestazione energetica ante e post intervento di cui al DM MISE 26 giugno;
 - c) gli impianti di cui alle lettere a) devono rispettare le condizioni di cui all'Allegato 1, costituente parte integrante del presente decreto;
 - d) gli impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere installati su coperture e/o superfici di edifici o relative pertinenze, nonché su aree e spazi di pertinenza del predetto edificio nella disponibilità del soggetto beneficiario. L'edificio o pertinenze di cui al primo periodo devono essere regolarmente accatastati e le coperture e/o superfici su cui è installato l'impianto non devono risultare abusive.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali ed immateriali per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ossia i costi di progettazione, fornitura e installazione degli impianti, nonché i costi delle opere strettamente connesse alla realizzazione degli interventi stessi.

4. Si applica il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto l'articolo 55, comma 12, del predetto Regolamento che è pari all'80% dei costi ammissibili per gli aiuti che non superano 1 milione di euro.
5. Ai fini della determinazione dell'agevolazione concedibile, in conformità con le intensità di aiuto di cui al precedente comma, si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 7.

Art. 5

(Procedura di concessione del contributo)

1. Il contributo è riconosciuto al soggetto beneficiario previa procedura di concessione aperta sino all'esaurimento dei fondi stanziati.
2. La gestione della misura è affidata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia per la Coesione territoriale, che può avvalersi di Invitalia, sulla base di apposite convenzioni. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi sono a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 24-bis, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, in conformità con l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella misura massima dell'1%.
3. Con decreto del direttore dell'Agenzia per la Coesione territoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo, le disposizioni di rendicontazione, ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura, nonché la motivata scelta di avvalersi di Invitalia, nel rispetto dei principi di massima semplificazione e celerità.

Art. 6

(Cumulo)

Il contributo è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Il contributo è altresì cumulabile con altri incentivi che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile al contributo.

Art. 7
(Vigilanza, controlli e ispezioni)

1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore può effettuare controlli a campione e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare, anche mediante sopralluoghi, le condizioni di utilizzo e il mantenimento del contributo, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare, pena la revoca dell'agevolazione, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Art. 8
(Revoca e procedure di recupero del contributo)

1. Il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale del contributo concesso in caso di irregolarità nelle condizioni di utilizzo del contributo concesso ed in particolare qualora:
 - a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti in capo al soggetto beneficiario di cui all'articolo 3;
 - b) la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
 - c) il soggetto beneficiario non consenta i controlli di cui all'articolo 10;
 - d) il soggetto beneficiario non abbia rispettato la normativa in materia di appalti pubblici, laddove applicabile.
2. Il soggetto gestore provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Le risorse già erogate rientrano nella disponibilità del soggetto gestore per il successivo utilizzo nell'ambito della procedura di concessione di cui all'articolo 6, sino all'esaurimento dei fondi. Con il decreto del direttore dell'Agenzia per la Coesione territoriale, di cui all'articolo 5, comma 3, sono stabilite le modalità di gestione contabile delle revoche delle risorse già erogate.

Art. 9
(Registro nazionale aiuti di Stato)

Il soggetto gestore provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 11 del Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 e dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina

per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro del Sud e la Coesione territoriale

Il Ministro della Transizione ecologica

L'Autorità politica delegata in materia di Sport

Il Ministro dell'Economia e della Finanze

Allegato 1 – Requisiti tecnici degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)

Caratteristiche dei moduli fotovoltaici e termo-fotovoltaici

- a) avere una producibilità annua minima superiore a 1200 kWh/kWe;
- b) prevedere l'utilizzo di moduli fotovoltaici:
 - 1) di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e con garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni;
 - 2) aventi un rendimento standard $\geq 17,5\%$;
 - 3) aventi una tolleranza solo positiva;
 - 4) aventi una resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa;
 - 5) aventi un coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a - 0,38%/°C;
 - 6) aventi una garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita e 20% dopo 25 anni;
 - 7) aventi una garanzia di prodotto ≥ 10 anni;
 - 8) muniti di marchio CE;
 - 9) conformi alla norma CEI/EN/IEC 61215 o più recenti;
- c) prevedere l'utilizzo di inverter:
 - 1) di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e con garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni;
 - 2) aventi un rendimento europeo $\geq 96\%$;
 - 3) aventi una potenza massima erogabile $\geq 80\%$ della potenza di picco dell'impianto;
 - 4) aventi temperature di funzionamento comprese nell'intervallo -20°C / +60°C;
 - 5) muniti di marchio CE;
 - 6) aventi una garanzia di prodotto ≥ 10 anni;
 - 7) conformi alla norma IEC 62109 e CEI EN 62920 "Prescrizioni EMC" o più recenti e alle norme di connessione CEI-021 o CEI-016 redatta dal costruttore
- d) prevedere strutture di sostegno in alluminio anodizzato anti corrosione, o acciaio zincato a caldo anticorrosione, oppure strutture in calcestruzzo preformato per tetti piani con bulloneria in acciaio inox.

Caratteristiche dei sistemi di accumulo dell'energia elettrica

- a) avere un rapporto massimo tra la capacità di accumulo (kWh) e potenza nominale elettrica dell'impianto (kWe) pari a 2,5 kWh/kWe;
- b) avere un'efficienza di conversione (carica + scarica) $\geq 92\%$ (tale parametro non trova applicazione nel caso di inverter ibridi con accumulo integrato);
- c) avere un numero di cicli di ricarica ≥ 4.000 ;
- d) avere rapporto tra capacità utile e nominale (DoD) $\geq 80\%$
- e) avere temperature di funzionamento comprese nell'intervallo $0^{\circ}\text{C} / +45^{\circ}\text{C}$
- f) essere muniti di marchio CE;
- g) avere una garanzia di prodotto ≥ 7 anni;
- h) essere conformi alla IEC 62019-1 o più recenti.